

ANNUARIO
DELLA
R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PALERMO

Anno scolastico 1902 - 1903



PALERMO
STAB. TIP. A. GIANNITRAPANI
Via Macqueda, 104, Palazzo Comitini

1903.

DELINQUENTI PASSIONALI



DISCORSO INAUGURALE DELL' ANNO ACCADEMICO

(22 Novembre 1902)

LETTO DAL PROF. G. B. IMPALLOMENI





Chi non sente oggidì risonare le aule delle Corti di assise di declamazioni a favore dei cosiddetti delinquenti passionali?

Gli omicidii a causa di amore danno al proposito l'occasione più frequente alla rettorica degli avvocati; e sembra che l'amore (vero o presunto) con tutti i sentimenti buoni o scellerati che esso suscita, debba ai nostri tempi avere il privilegio di commuovere a pietà i cuori sensibili in favore di chi uccide.

Una prolissa rettorica forense, romanzesca, libercolaia, il diletterismo psicologico antropologico e sociologico tramandatoci dallo scorcio del secolo ultimo, lingueggiano da tante parti per convincerci come e qualmente un'indole buona possa da una passione amorosa essere traviata e meritare il nostro compatimento, piuttosto che i rigori della legge.

Delle opinioni pregiudicate sui delinquenti politici, o creduti tali, si sono pure impadronite di questo argomento degli omicidii per passionie, e accanto ai beccai dell'amore sono messi in vista i sicarii della delinquenza settaria, per dimostrare come l'autore di un atroce assassinio politico possa anche essere una buona e amabile persona.

E in conformità a questa maniera di sentire, una scuola si è venuta formando, in cui sotto il nome di *delinquenti passionali* si viene, molto indeterminatamente, designando una classe di individui di esagerata sensibilità, di precedenti onesti, al delitto spinti dalla irresistibilità di un impulso passionale, a preferenza l'amore, la politica, l'onore: designati come passioni sociali.

Travolti dall'uragano psicologico, vittime essi stessi della fatalità della loro passione, inutile sottoporli ad una pena, essendo, d'altronde, incapaci di ricadere nel delitto: risponderanno, tutto al più, dei danni.

E da alcuno si ha persino cura di distinguere costoro da quelli che delinquono per la giusta irritazione di un'offesa subita, e non a vantaggio di questi ultimi (1).

(1) A capo di questa tendenza stanno Lombroso e Ferri. Questi pone a condizione del regime eccezionale a favore dei delinquenti passionali che trattisi di passioni sociali, ed esemplifica come sociali, senza fare distinzione alcuna, l'amore e l'onore.

Inoltre, per lui non sono compresi nella detta categoria i delinquenti semplicemente provocati, per giusta ira, per vendetta di sangue, per riparazione di onore, per sospetto di adulterio ecc. Costoro sono dei delinquenti occasionali, mentre i passionali sono una varietà più spiccata dei delinquenti d'occasione in genere e presentano caratteri peculiari—*Sociologia criminale*, 4^a ed., 1900, pag. 244, 917—In conseguenza di ciò sarebbero passioni sociali l'amore e l'onore, anche quando dessero causa a un delitto commesso da chi non fosse stato in alcuna guisa offeso dalla vittima nelle sue legittime affezioni.

Il Ferri cita come conforme alla sua veduta il Puglia, e a torto, poichè l'impulso irresistibile del quale egli parla è ben altra cosa da quello cui si riferisce il Puglia, il quale accenna, invece, ad alcune «passioni virtuose e nobilissime anche agli occhi della legge, le quali, *atrocemente offese*, possono trascinare al delitto.... Il padre a cui fu sedotta e contaminata la figlia innocente....» Puglia, *Manuale di diritto penale*, vol. 1.^o, Napoli, 1890, pag. 164.

Bonanno — *Il delinquente per passione*, Torino 1896 — nei suoi delinquenti passionali include anche coloro che furono provocati, ed esige che a mandare impunito l'agente trattisi sempre di passione sociale, ma, a somiglianza del Ferri, non determina il carattere delle passioni sociali. Dall'insieme delle sue analisi—non prive di pregio e d'interesse—si raccoglie, però, che egli dà per delinquenti passionali quelli disturbati nelle loro legittime affezioni, con o senza colpa della vittima del delitto, vittime essi stessi della «sciagura che li colpisce negli affetti più cari».

È uno scrittore che molti leggono volentieri, anche perchè spesso non obbliga a pensare, Max Nordau, in questi ultimi giorni ha fatto sapere che il delitto passionale non è un vero delitto, per questi motivi:

« Biologicamente, egli scrive, noi dobbiamo fare una distinzione assoluta tra un atto passionale ad altri nocivo e il delitto propriamente detto.

« Ciò che deve rendere impossibile la confusione di questi due ordini di fatti, simili soltanto in apparenza, è che il passionale non riceve alcun vantaggio dal suo atto violento, tranne l'attenuazione di una tensione eccezionale del suo sistema nervoso, mentre che il delinquente parassitario commette un atto a sangue freddo unicamente in vista di un vantaggio o di una soddisfazione personale qualunque.

« Un delitto accidentale, soprattutto passionale, è una tempesta psichica, disastrosa evidentemente, come la grandine o il terremoto, ma inerente, purtroppo, alla natura umana, e alla quale non si potrà giammai opporre che lo sforzo lento e costante di una educazione avente per fine di cambiare nella misura del possibile questa natura, sviluppando la nostra forza d'inibizione » (1).

Sarebbe impossibile dire quanti errori e pregiudizi mentali, quante confusioni di idee concorrono a una tale maniera di vedere intorno ai delinquenti per passione.

*
* *

Cominciamo dal mettere un po' d'ordine nelle idee.

La passione è uno stato emozionale persistente e violento: quella

(1) Ecco un'altra teoria detta *biologica*, ma niente altro che metaforica sul delitto, di un altro medico... e sociologo: il delitto è parassitismo. E non è peggiore di quante altre hanno veduta la luce, in nome della sociologia, crudelmente strappata al naturale suo compagno, il metodo storico—Abbiamo tolto il luogo sopra trascritto di Max Nordau da una comunicazione gentilmente esibitaci dal Prof. Francesco Cosentini, direttore di « Scienza sociale » edita a Palermo.

violenza, almeno, compatibile con la cronicità a cui l'emozione è pervenuta.

Possono esservi altresì di quelli che delinquono immediatamente ad una emozione istantanea, e pur senza che trattisi di una vera e propria provocazione: costoro non sono propriamente dei *passionali*, e con i veri passionali potremmo includerli nella denominazione comprensiva di *delinquenti emotivi*.

Noi abbiamo preferita l'espressione di *delinquente passionale* come quella che più spesso ci serve ed è di più comune intelligenza.

Notiamo, però, che l'emozione non è che un tono, una espressione particolare di uno stato affettivo, di un sentimento, in quanto che i fisio-psicologi, e in ciò di accordo coi poeti e i romanzieri, ritengono che ad uno stato affettivo si accompagnino delle modificazioni organiche; riducibili a fenomeni d'innervazioni, muscolari e vasomotorii.

Anzi, secondo la teoria di James e Lange, ormai prevalente, l'emozione non è che la coscienza di queste modificazioni organiche, interne ed esterne (1).

Poichè, però, ogni sentimento cagiona una emozione, appunto perchè importa una tendenza di movimento o di arresto e perciò un cambiamento e con esso la coscienza di questo cambiamento, e la passione non è che uno stato emozionale intenso, tra uno stato affettivo e la passione non è che differenza di gradi.

E può giungervi qualunque sentimento, sol che un uomo si trovi in una situazione tale da essere interessate le sue condizioni naturali e sociali di esistenza: condizioni, cioè, di conservazione e di benessere (2). — La reazione emozionale che si sviluppa è allora tanto più intensa, quando non si tratta di soggetti affatto apatici, quanto più profondamente queste condizioni sono affettate.

(1) W. James, *Principles of Psychology*, 1890, t. II, cap. XXV;
Lange, *Sur les émotions*, trad. francese del Dott. Dumas, 1895.

(2) Ribot, *La psychologie des sentiments*, Paris, 1899, pag. 107 e seg.

E quando specialmente si ha riguardo a quest'ultime, cioè, alle condizioni sociali di esistenza, tanto diverse nelle varie persone, si spiega perchè certe sensazioni, imagini, idee hanno la proprietà di eccitare in alcuni individui una reazione emozionale che in altri non avviene.

Coerentemente a ciò, noi possiamo avere delle emozioni differenti per natura e per intensità, p. es. paura, collera, tenerezza, ma non già delle sensazioni, idee, imagini che abbiano il privilegio di suscitare l'una piuttosto che l'altra una reazione emozionale, e da raggiungere la durata e la forza di un impulso passionale.

E ciò perchè la sorgente di ogni stato affettivo è un bisogno, di qualunque natura, primitivo o derivato, naturale o fattizio, economico, sessuale, familiare, morale, politico od estetico, egoistico od altruistico, senza distinzione, tenuto conto dei vari atteggiamenti in cui un uomo si trova, del vario ambiente fisico e sociale in cui egli vive.

Di guisa che, quando noi parliamo di condizioni di esistenza sociale e di bisogni sociali, intendiamo nel più largo senso, quali che essi siano, comunque determinati, legittimi o illegittimi, conformi o no alle opinioni morali dominanti, perchè ciascun individuo, per ciò che fa parte di un aggregato sociale non è meno una unità, attorno a cui si sono venute costituendo delle condizioni sociali particolari di conservazione e di benessere: anche perchè ciò che si dice morale dominante, civiltà, non è che l'esponente di alcune medie, le quali lasciano perfettamente sussistere diversità profonde di condizioni ambientali e con esse di adattamenti individuali.

Da ciò primieramente due conseguenze. La prima, che è un pregiudizio affiggere il carattere di delitti passionali, come comunemente si fa, a quelli soltanto che hanno causa dall'amore, o tutto al più dall'onore o dalla politica.

Certamente l'amor sessuale ha ordinariamente una capacità maggiore di ogni altro sentimento, di suscitare delle tempeste psicologiche,

ma lo stesso può avvenire di ogni altro sentimento, compreso l'interesse pecuniario, specialmente quando sia associato ad altri sentimenti.

Non avviene tutto giorno che per lieve guadagno o perdita, segnatamente tra gente rozza, si accendano degli odii e delle risse che finiscono nel sangue?

Notate: i delitti che hanno causa dell'amore non appaiono più rimarchevoli se non perchè sono i più rari e interessano il maggior numero di persone: per la curiosità che essi destano, acquistano, pertanto, un titolo di considerazione che conferisce loro una certa qualità . . . ; ma la maggior parte dei delitti di sangue, siano improvvisi o premeditati, sono veri e propri delitti emozionali, e tanto più quanto maggiormente sproporzionata sembra la causa all'effetto criminoso. Giacchè, ove non vi sia una natura veramente abbruttita od alcoolizzata, o affatto destituita di sensibilità morale, non si attende alla vita altrui, senza che una forte commozione abbia agitato lo spirito.

La seconda conseguenza è, che pure è un pregiudizio la comune opinione che lo stato di concitazione passionale sia unicamente destato da un ingiusto turbamento nelle condizioni di esistenza.

Uno stato di profonda irritazione può essere pure eccitato dall'azione più onesta e più legittima.

Il barabba e il mafioso possono essere tanto irritati da una resistenza ad una loro pretesa di preminenza e sopraffazione, quanto il più onesto uomo da un attentato al suo onore.

Il camorrista può dolersi del mancato tributo a lui prestato quanto il buon operaio defraudato nella sua mercede.

È perchè, come sopra ho accennato, molti bisogni sono formati da adattamenti speciali, contrastanti con quelli propri della ordinata convivenza civile; che è uno stato di esistenza media, ma non è punto comune a tutti i componenti di un gruppo sociale.

E, dopo ciò, se tutti i sentimenti possono ascendere a uno stato passionale, e con esso far trascendere al delitto, e se, dopo tutto, una

emozione intensa e la passione non sono che un'accentuazione del sentimento, la quale sfugge ad una osservazione esatta, poichè, segnatamente quando dà luogo al delitto, non è valutabile che per i suoi segni fisiologici esterni, principalmente muscolari, e quasi sempre non sono osservabili i cangiamenti interni; se il sentimento e la passione hanno la loro comune radice in un bisogno naturale o sociale, val quanto dire in un motivo di agire; se, in altri termini, *delitto per passione*, o, più generalmente parlando, *delitto emozionale* equivale a quest'altra espressione, *delitto determinato da un motivo emozionale*, quale importanza può avere, nella valutazione penale del fatto delittuoso la qualità della violenza impulsiva della causa a delinquere, una volta che qui, come altrove, come sempre, un motivo è la causa di un delitto volontario, così come di ogni azione, e questo motivo, sia o no emozionale e passionale, è sempre in relazione di causalità col fatto, cioè ne è il precedente immediato?

Ma son motivi eccezionalmente forti si dice.

Non bisogna, però, dimenticare che la forza impulsiva di un motivo è sempre in relazione all'effetto che ne segue; un motivo, è, pertanto, ugualmente forte di un altro se ha per effetto lo stesso risultato delittuoso.

Tale impulsività può dipendere, invero, da due condizioni diverse: o dalla straordinaria violenza con la quale un uomo è investito da una causa psichica, in guisa da abbattere freni morali e sociali che altrimenti sarebbero rimasti saldi, o dalla ingenita debolezza dei freni morali e sociali incontrati dalla causa delittuosa.

Queste diverse condizioni noi le studieremo in seguito e varranno ad apprestarci gli elementi di un giudizio sulla pericolosità sociale del carattere del delinquente, ma sarà unicamente per questo giudizio che noi potremo fare una valutazione diversa della crimosità delle passioni, non già a motivo della loro potenza impulsiva, poichè, sia che questa dipenda da eccesso di forza motrice, sia che da debolezza di

resistenza psichica, il dinamismo dei motivi passionali non conta, una volta che esso è obiettivamente identico nella relatività di un identico effetto delittuoso.

Io comprenderei, poi, il significato della irresponsabilità penale, in questo argomento della irresistibilità di una passione delittuosa, in bocca a un liberista. Quando un movente passionale preme sull'animo, il credente nel libero arbitrio dice che la libertà di scelta è limitata o soppressa. Eppure la maggior parte dei liberisti crede che negli stati di pressione dei sentimenti una porzione di libertà rimane, e non consente indulgenza o benignità alcuna se non quando un principio morale concorra a favore dell'agente per giustificarne o scusarne l'azione.

Ma i sociologi e coloro, in genere, che fanno professione di determinismo psichico, con quale logica vorrebbero eccettuati dalla funzione punitiva i delitti per passione, una volta che non v'ha delitto ed azione qualsiasi che si sottragga alla legge di causalità?

Nessuno, intanto, ha mai pensato che in grazia della legge del determinismo psichico non si debba dallo Stato esercitare una forza di repressione penale; e per i primi non lo pensarono i maggiori nostri classici, quali Feuerbach, Bentham e Romagnosi, che su base deterministica vollero appunto fondata la funzione punitiva.

Bisogna, quindi, ricercare all'infuori della forza impulsiva dei motivi i nostri criteri distintivi di penalità.

*
**

Nè dal fatto che le passioni sono inerenti alla natura umana è lecito dedurre che siano un fatto normale della umanità le passioni criminose.

La prima proposizione è vera, giacchè le passioni sono una delle più potenti energie dell'attività sociale; la seconda proposizione è falsa, perchè le passioni criminose sono la direzione al male di una energia naturale; e ciò, salvo il concorso di *motivi scusanti*, è sempre l'in-

dizio di uno stato d'inferiorità morale che, come in seguito ci sarà dato di distinguere, può passare per molti gradi, da una costituzione morale poco resistente al massimo della perversità : e ciò è la eccezione, poichè nella maggioranza degli uomini le passioni o non divengono desiderio delittuoso, o questo è siffattamente combattuto dai motivi moderatori della condotta, da rimanere impotente all'azione.

Confondere l'una cosa con l'altra è appunto l'equivoco di tutti coloro che in un modo o in altro, e di accordo colle opinioni più volgari di alcune classi o di alcuni individui, vogliono la impunità o quasi dei delitti passionali, e più specialmente di quelli cosiddetti di amore.

Confondere e dimenticare che uno appunto degli ufficii della legge penale, e il più generale e costante, è quello di opporre, nella coscienza delle persone disposte al malificio, un argine al prorompere degl'impulsi delittuosi, rafforzando artificialmente, con la minaccia del male della pena, i motivi moderatori della condotta. Debole freno spesse volte, so bene, al dilagare delle passioni criminose, ma che ha pur sempre un indiscutibile valor negativo, bastevole da per sè solo a mostrare tutta la insipienza della tendenza che io combatto, quello d'impedire la grande forza suggestiva di malefici che verrebbe da una assicurazione d'impunità accordata ai delinquenti per passione.

E a non favorire appunto siffatta impunità si volle dal nuovo Codice bandita la formula della *forza irresistibile*... Senza pensare, d'altronde, o preferendo di non pensare per conservarsi ligi a parlati istituti di periodi democratici sorpassati, che quella formula, benchè imprecisa, nulla d'ingiusto aveva nel suo contenuto e nella intenzione del legislatore, illustrata dalla dottrina, giacchè rispondeva ai diversi stati di coazione morale per causa esterna in cui alcuno poteva trovarsi (minaccia di grave e ingiusto danno, legittima difesa, stato di necessità), ma che, sotto la suggestione della retorica forense e dei pregiudizi morali dominanti, era stata dai giurati adoperata a pro-

curare la impunità di delitti da passioni, quali che fossero e comunque nate.

Onde, affidati al presente i medesimi delitti al giudizio dei giurati, che non mutano per mutar di formule legislative, è dato loro oggi di compiere inverso la giustizia lo stesso sinistro giuoco, con la formula della *infermità di mente*, o dicendo, senz'altro, « non è colpevole ». Per la qualcosa quell'incoraggiamento al malfare che non si ha dalla legge si riceve dagli organi della legge. (1).

*
**

Giacchè è, d'altronde, un altro pregiudizio, condannato dalla scienza che le passioni siano un fatto morboso, ed equivalente alla follia (2).

Le passioni sono un fatto fisiologico, e sono anzi una energia che giova a sostenere vittoriosamente le lotte della vita.

Non mancano, è vero, degli uomini di mente malata in preda ad una violenta passione, ma questa è in loro un sintomo della infermità mentale che li travaglia e suole assumere la forma delle idee fisse (3).

(1) Un esempio recentissimo e tipico.

Certo L. C. aveva concepito infondati sospetti sulla fedeltà di sua moglie, e dopo lungo fantasticare e tormentarsi decide di uccidere il supposto seduttore. Gli spara e lo ferisce gravemente. Il ferito sopravvive, ma la moglie, atrocemente ferita nei suoi affetti di moglie e nel suo onore dall'atto del marito, si suicida. Ebbene, L. C., prima di compiere l'attentato, aveva scritto gli appunti della difesa che egli doveva recitare alla Corte di Assise, per l'omicidio che premeditava. Così: « Cittadini giurati, io ho difeso il mio onore » etc.

E non fece invano assegnamento sui giurati, che, con verdetto del 12 febbraio 1903, battezzarono infermità mentale, tanto per avere un pretesto di mandarlo a casa, quel moto di fantasia. Infatti, la Corte di Assise non provvide al ricovero provvisorio del prosciolto in un manicomio, perchè la pazzia non c'era e non ci fu mai.

(2) Questa opinione è abbracciata dal Bonanno, *Il delinquente per passione*, pag. 98, e su di essa unicamente egli fonda la impunità del delinquente, non sulla irresistibilità dell'impulso, che giustamente critica, anche come illogica in bocca a deterministi.

(3) V. Impallomeni, *Il carattere dei moventi nell'omicidio premeditato*, Roma, Bocca, 1888; Idem, *Omicidio*, pag. 362, Torino, 1899; 2ª ediz. 1900.

In questo ultimo caso non abbiamo propriamente un passionale ma un infermo, nel quale, prima della esplosione delittuosa la follia era allo stato latente, e causa di esclusione della responsabilità penale non è quindi la passione, ma la follia.

Similmente Krafft-Ebing distingue gli stati di affettività fisiologica dagli stati di affettività patologica.

I primi, quando sono straordinariamente intensi, producono tal volta dei disturbi funzionali sia di mente che di corpo, ma non per ciò decampano dai limiti della vita fisiologica.

Nella seconda ipotesi, non si tratta a tutto rigore di uno stato affettivo, ma sibbene di una pazzia transitoria, alla quale il moto affettivo nulla altro fece che dare il primo impulso.

In questo senso il Gasper ha ben potuto parlare di una *follia per impeto d'ira*; e può anche trattarsi di una abnorme intensità e durata di quello che in apparenza è un moto affettivo, e non è che la causa occasionale di una vera follia dallo stesso eccitata.

Ma il sostrato è sempre in alcune alterazioni funzionali preesistenti negli organi nervosi centrali, per cui si ha un stato morboso, di valutazione non puramente psicologica, ma oggetto di perizia clinico-anthropologica del medico (1).

La morbosità delle passioni è una deviazione dalle comuni leggi naturali, in questo senso potrebbero dirsi fuor della natura.

E l'osservazione dei filosofi si accorda con quella dei psico-fisiologi, a testimoniare del carattere fisiologico delle passioni.

« Un certo eccesso di energia nella potenza della passione scriveva Romagnosi (*Genesi*, t. 1°, parte 3°, capo XI) non è forse necessario per dar vita e movimento all'ordine progressivo e variato nel mondo morale? »

(1) KRAFFT-EBING, *Psicopatologia forense*, pag. 466-481. Confr. MOREL, *Du delir émotif*, Arch. gener. de med., 1866, t. 1, pag. 547; FÉRÉ *La Pathologie des émotions*, pag. 273 e seg., Paris, 1892; RIBOT, *La psychologie des sentiments*, pag. 263, 424 e seg.

« Ben dirette, le passioni servono al benessere dell'individuo e della umanità, poiché il loro ufficio nell'economia psichico-volontaria dell'animale è quello di fornire una eccitazione veemente pel funzionamento di una serie psichica, quando ciò occorre pel bisogno dell'animale, come dice Ardigò, (*Morale dei positivisti*): male applicate, esse producono il delitto ».

E l'azione della funzione preventiva e repressiva del diritto punitivo può tanto più utilmente esercitarsi, inquanto che è oramai fuori discussione, non solo tra i fisio-psicologici, ma altresì presso la maggior parte dei giuristi, che nello stato di concitazione passionale si può aver la capacità di premeditare il delitto, di agire, cioè, con riflessione, e con la capacità quindi di prevedere le conseguenze del delitto (1).

E qui bisogna subito aggiungere qualche spiegazione, a scanso di equivoci. Sogliono oggi essere chiamati *delinquenti per impeto di passione* tutti quelli che agiscono in uno stato di straordinario commoimento di animo, e senza distinguere se trattisi di delitto improvviso o premeditato. Questa frase è stata, da criminologi, antropologi e antropologisti, tolta in prestito ai nostri criminalisti classici, come Carrara, i quali, però se ne servivano unicamente per indicare l'omicidio improvviso determinato da ingiusta provocazione. Infatti la parola *impeto* significa quel movimento dell'animo per cui senza riflessione e immediatamente si obbedisce a un impulso: a volere essere esatti, *impeto* è altra cosa da *violenza* di passione, ha un significato più ristretto. E più propriamente a tali delitti improvvisi, provocati, si affa meglio, come già sopra avvertii, l'espressione di *delitti emozionali*, mentre *delitti passionali* sono quelli in cui il delitto ha per causa uno stato di eccitazione affettiva, non sorta istantaneamente al momento del delitto, ma esistente e perdurante prima.

(1) Una dimostrazione scientifica delle compatibilità della premeditazione con lo stato di concitazione passionale, contro l'opinione dominante, fu da me, primo, fatta nell'opera sopra citata: *Il carattere dei moventi nell'omicidio premeditato*.

E quindi si può avere così un delitto passionale improvviso, come un delitto passionale premeditato. È improvviso se la passione preesistente, in un dato momento, a una data occasione, e con o senza ingiusta provocazione, diviene risoluzione delittuosa e ad essa segue immediatamente l'azione.

È premeditato se sotto l'impulso passionale si è meditato il delitto prima di eseguirlo.

*
* *

Or poichè le passioni criminose sono un fatto fisiologico, e come forza motrice non sono suscettive di una diversa valutazione, vediamo se una diversa valutazione, d'indole morale-giuridica, comportino quali forze antisociali, in quanto, cioè, possano essere la dimostrazione di un carattere più o meno perverso, più o meno pericoloso.

Confrontate Jago che arde di rabbia all'aspetto della felicità di Otello e Desdemona, e illividisce d'invidia per la fortuna di Cassio, ad Otello che, preso nella sua pania infernale, diviene omicida per infelice convincimento del tradimento della donna amata; Lady Machbet, che, istruita dell'oracolo delle streghe, si accende di ambizione per il trono, e invoca le potenze delle tenebre acciò infondano nel cuore del prode marito il coraggio dell'assassinio dell'ospite Re, a Medea che, offesa nei suoi affetti di amante, di sposa, di madre, cieca di dolore, immola i propri figli per colpire nel cuore lo ingrato Giasone e i figli preservare dalle carezze della matrigna!

La divina face dell'arte ci fa scorgere appunto che le passioni criminose, se non hanno un diverso valore impulsivo, possono ben avere un valore morale differente.

E questo non risiede nella passione in sè stessa, ma nella sua causa, nella sua tendenza, nel carattere sociale del motivo che la informa in una parola.

In sè considerata una passione vale un'altra: tutte si riducono ad attrazioni e repulsioni.

Ciò a cui devesi guardare sono le condizioni nelle quali un motivo passionale si sviluppa e la sua tendenza morale.

Egli è una esigenza penosa della scienza, che una verità non possa alla medesima essere acquisita senza che prima lo studioso si districchi da un viluppo di errori. Ho già dimostrato (in *Omicidio*) l'errore e la impossibilità di una classificazione specifica, *a priori*, dei motivi, a' fini penali: lo stesso debbo dire delle passioni, che son pure esse motivi di agire, motivi dotati di straordinaria emozionalità. Non vi sono passioni sociali ed altre antisociali, come dicono antichi e moderni classificatori dei moventi umani; le stesse passioni hanno ora una tendenza sociale ora una tendenza sommamente antisociale: uccide per amore, divenuto gelosia e collera, chi uccide per infelice convinzione della infedeltà della donna amata, come la turpe avvele-natrice del consorte, impaziente di nuove voluttà; uccide per impulso di un sentimento di onore chi è diffamato da un malvagio come chi sopprime il testimone di una propria azione vergognosa ed ha, pertanto, il fine di sfuggire al disonore e conservare il suo buon nome.

Il carattere sociale di una passione, come di un motivo qualsiasi, non può essere determinato che *a posteriori*, caso per caso, e sotto la guida del principio della estensione del pericolo sociale rivelato dalla causa del delitto: onde bisogna guardare alla genesi della passione criminosa e al fine cui intende.

I motivi che non rispondono a una necessità di diritto, non hanno mai virtù discriminante, non ostante la loro qualità passionale.

Virtù attenuante hanno i motivi, e per sè stessi, non mai per il loro carattere passionale, quando scusano il delitto, perchè, mentre non valgono a legittimare un'azione, per non essere questa conforme a una necessità di diritto, hanno, ciò non pertanto, la loro origine in un sentimento tutelare del diritto.

Il delitto è allora effetto d'intemperanza, di eccesso di potere, direbbe Romagnosi; non emana da una tendenza originariamente prava

e non sarebbe stato commesso, se non fosse stato provocato da un interesse legittimo, per cui mostra nel delinquente una potenza di causalità criminosa tenue e di effetto limitato in una sfera assai ristretta di persone.

E si possono avere tre tipi di delitti scusabili:

L'una è quella dei delitti per risentimento di una offesa ricevuta — *ingiusta provocazione*, (art. 51 C. p.).

L'altra è quella dei delitti consistenti in un eccesso dai limiti di una necessità di diritto, quali: l'eccesso dai limiti della necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale ed ingiusta, o di salvare sé od altri da un infortunio, o di eseguire la legge o l'ordine dell'autorità competente (art. 50); ovvero, nella falsa testimonianza, l'eccesso dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave nocimento nella libertà o nell'onore, esponendo un'altra persona a procedimento penale o a condanna (art. 215, capoverso).

Una terza categoria di delitti scusabili si ha in quelli determinati dal fine di tutelare un bene in sé stesso legittimo, in modo contrario alle esigenze di ordine pubblico, quali: il falso documentale per procurare a sé o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri (art. 282), la resistenza per sottrarre all'arresto sé o un prossimo congiunto — difesa illecita della libertà (art. 190); l'infanticidio, il procurato aborto, la soppressione di stato, commessi per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva o della sorella (art. 363, 369, 385).

All'infuori dei motivi scusanti, si ha la indeterminata serie dei motivi, più o meno anti-sociali, che son quelli che al delitto inducono per la loro origine e tendenza affatto illegittima, per la spinta di un desiderio anti-giuridico, e anti-sociale nel senso che la sua soddisfazione sia in contraddizione con i legami sociali. Ed il motivo del delitto può riuscire sommamente antisociale e criminoso, per ciò che può dinotare una somma estensione di pericolo sociale, e con ciò una grande

potenza di causalità criminosa, ancora quando nell'azione ordinaria dei motivi della condotta umana, possano essi apparire ed essere i più normali e i più naturali e i più simpatici, quali l'amor sessuale, l'amor della prole, l'amor della reputazione, la religione, e persino la gratitudine.

Tutti questi ed altri sentimenti possono albergare nell'animo di un efferato delinquente come di un onest'uomo, ed essere la causa dell'azione più nobile come di un inescusabile e infame delitto. E il tono passionale dal quale i motivi siano animati quando danno causa a un delitto depone a favore o a carico del delinquente, e rivela un carattere meno o più pericoloso o antisociale, a misura che la loro *tendenza sia quella di unire o disunire gl' interessi di un individuo da quello dei suoi simili* (Bentham) in una sfera meno o più estesa (1), giacchè l'indole passionale di un motivo dimostra appunto la sua grande omogeneità con il carattere dell'agente, per cui un carattere è tanto più antisociale quanto più intensamente e durevolmente emozionale riesce un motivo antisociale.

E così essendo, è antiscientifico parlare di passioni occasionalmente contratte, per concludere che ne rimanga transitoriamente od accidentalmente pervertito un carattere originariamente buono.

Or, quando non trattisi di quelle passioni, di quei profondi patemi d'animo che sono la conseguenza di un grave pregiudizio arrecato alle proprie affezioni legittime, è questa una maniera bene strana di concepire l'impero di una passione su di un uomo, come se si trattasse di cosa che venga dal di fuori, per un fortuito, ed alla quale alcuno piegasse a somiglianza di un albero percosso dal vento.

Evidentemente questo è un modo di prendere alla lettera *l'uragano psicologico*, ed imprestare alla passione la stessa funzione del

(1) Sulla teorica dei motivi mi rimetto a quello che ne ho detto in *Omicidio*, pag. 412 - 432.

fato antico, posto al di fuori e al di sopra dei mondi, degli uomini e degli dèi!

Un colpo di vento, un uomo che sotto la forza di esso cade su di un altro uomo e lo accoppa: ecco il delitto passionale!

Ben altrimenti, la scienza psicologica dimostra che non vi ha alcuna manifestazione della vita psichica che più intimamente delle emozioni, onde sono intessute le passioni, dipenda dal carattere, poichè, come si esprime il Ribot, esse sono delle manifestazioni organizzate della vita affettiva; sono le reazioni proprie di un individuo per tutto ciò che tocca alla sua conservazione e al suo miglioramento.

Il fatto che le emozioni sono contrassegnate da modificazioni fisiologiche, e che queste variano a norma della costituzione biologica dell'individuo, dimostra che noi qui tocchiamo alla radice prima del carattere, che è il temperamento.

La qual cosa poi è la riprova della impossibilità di distinguere i delinquenti tra istintivi ed occasionali, mentre tutte le passioni possono avere la stessa spinta occasionale e accidentale, e dar causa, ciò non ostante, a un delitto scusabile come a un delitto che nel modo più grave offenda i comuni sentimenti morali. Qual valore può avere l'occasionalità di una spinta criminosa, anzi come distinguere un delitto istintivo da un delitto occasionale, quando ciascuno reagisce alle cause esterne in ragione del suo temperamento e del suo carattere? Tizio ha ucciso il suo creditore, perchè dopo averlo stancato con inutili promesse di pagamento, subì da lui un pignoramento; Cajo uccise il suo avversario di lite, perchè spinto alla disperazione dalle sue continue vessazioni giudiziarie: ecco due delitti eminentemente occasionali, ma di quanta diversa gravità morale! Che cosa è che decide di tal loro differenza morale? Unicamente la diversa indole sociale della spinta criminosa.

E per parlare particolarmente degli eroi e delle eroine dei delitti di amore, che sono il soggetto favorito di quanti si occupano dei delitti per passione, egli è a deplorare che vi siano degli uomini infiammabili al punto da dimenticare che il sangue non è il balsamo migliore per le ferite del cuore.

Ma che farci? Non è una proprietà soltanto dell'amore il suscitare degli uragani psicologici, capaci di travolgere al delitto una persona che prima del delitto forse stata ritenuta incapace di uccidere una mosca.

Ecco una fantesca che ha perduta la pace alla vista dei gioielli della padrona; buona ragazza, del resto, fedele (sino allora), ma che ha sentito la forza irresistibile di pigliarseli: è la vanità che l'ha fatta ladra od omicida. Ecco un onesto negoziante, che faceva bene i propri affari e viveva lieto con la sua famiglia, ma che mano mano vide venir meno le sue risorse per la concorrenza di un vicino, e col cervello in fiamme un giorno attaccò briga con lui e cedette all'impulso irresistibile di levarselo d'attorno. Ed anche costoro sono capaci di versare lagrime di pentimento (specialmente quando sono davanti ai giurati), in seguito al delitto commesso.

È una disgrazia certamente l'essere così eccitabili, ma è pure una disgrazia per la società, che ha bisogno di essere difesa, l'aver della gente cosiffatta; e niente impedisce di ammettere la possibilità che, ritrovandosi in seguito nelle identiche condizioni di spirito, l'omicida uccida una seconda volta, e chi ha rubato soggiaccia alla stessa tentazione.

L'amore è cieco, si dice: possiamo anche in questo essere di accordo.

Ma v'è una cecità che si può sino a un certo punto compatire, ed un'altra che non merita pietà: e ricordatevi che il legislatore e il giudice servono anche a fare aprire gli occhi a chi li tiene chiusi.

V'è chi si strugge di amore per la bella figlia di un ricco signore e uccide lo spietato genitore che non gliel'ha voluto concedere: qui

vi è una sufficiente dose di egoismo, che diventa furore per il desiderio contrastato. V'è chi si accende della donna altrui e si disfà del marito per amare con comodo: qui l'egoismo è semplicemente brutale, perchè non si ha ritegno di uccidere per la soddisfazione di un proprio desiderio voluttuoso e perchè questo ritegno non si è trovato neppure nella considerazione di un illecito amore.

V'è chi uccide per gelosia di un rivale: qui avremmo un delitto non scusabile, quando non si avesse un giusto titolo di preferenza sulla donna amata, ma l'antisocialità dell'azione è attenuata dalla considerazione che una legittima affezione è contrastata.

V'è chi uccide perchè gli è insidiato il cuore della fidanzata o per doloroso abbandono dell'amica lungamente diletta: ed eccoci ora nel campo delle scuse, ed in cui si può parlare d'ingiusta provocazione non più nè meno che d'ingiusta provocazione: e pur troppo, per il Codice, nei limiti di un delitto improvviso.

Tutto il resto è artificio forense per suggerire alla inesperienza e impressionabilità dei giurati un verdetto negativo od è sentimentalismo morboso.

Ma è un limite quello che dovrebbe sparire dalla nostra legislazione, come da tutte le legislazioni imperanti, le quali hanno per iscusabili per *ingiusta provocazione* soltanto quei delitti che sono il risultato *immediato* di una risoluzione determinata da una ingiusta offesa, quando la identica ragione di scusa dovrebbe valere per i delitti premeditati, una volta che, come altra volta ho avuto occasione di ampiamente dimostrare, così nell'uno come nell'altro caso l'azione ha ugualmente per causa l'altrui ingiusta offesa, e dipende, pertanto, allo stesso modo, da una condizione anomala dello spirito dell'agente, dalla irritazione di un giusto risentimento, il quale non depone della naturale perversità del carattere, ma dà a vedere, per l'opposto, che, senza l'altrui operato illegittimo, il delitto non sarebbe stato commesso, nè improvviso nè premeditato. È sempre la potenza di causalità crimi-

nosa quel che decide della pericolosità sociale di un delinquente , e questa è infinitamente inferiore in chi, comunque, offenda, offeso, che in colui che offenda non offeso.

*
**

So poi che in questa faccenda degli omicidii passionali bisogna pur aver occhio alle opinioni avveniriste delle scuole e dei partiti; ed io conosco delle eccellenti persone, che nella loro vita privata agiscono e sentono come tutte le altre, ma che vorrebbero nel diritto penale una traccia delle loro idee riformiste, anche là dove queste idee siano in opposizione ai sentimenti morali dominanti e più comuni.

Per esempio, le unioni, si dice, che oggi si contrattano a contanti, un giorno saranno liberamente strette dall' amore.

Quante donne oggi comprano il marito !

Ma l' amore rompe le convenzioni sociali; chi non ha amato il compagno ufficiale amerà il compagno del suo cuore.

Oh! quale scelleratezza volete che vi sia in una passione accesa da un bisogno naturale e tanto normale quale è quello di amare, e che renderebbe le unioni felici se fossero condotte dalla face del buon nume?

Ma chi dice che una passione sia mai scellerata? Amare, odiare, appetire un bene che non si possiede, nulla ha mai in sè di pravo come nulla ha in sè di buono.

Sono passioni buone o cattive se vengono suscitate da un' affezione legittima o no, in conformità o no con gl' interessi legittimi degli altri.

Per avere una differenza morale bisogna aver presenti le condizioni in cui una passione si sviluppa.

Un uomo, o una donna, che ha fatto un matrimonio di convenienza, sospinto dal bisogno di amare, vorrebbe riacquistare la sua libertà.

Finchè si tratta di semplici inclinazioni, daranno conto a Dio dei loro peccati.

Ma il marito è avvelenato, è strozzato, è freddato di notte con

un colpo di stile; e non vorrete commiserare, si dice, la sorte di chi non sia pervenuto al delitto che per rompere un vincolo innaturale e artificiale?

Orbene, anzitutto, e pregiudizialmente, si dimentica, così dicendo, che la legge penale non può esser fatta per uno stato di diritto e di moralità da venire e in contraddizione col diritto vigente e con la moralità dominante: chiedere questo al legislatore penale è chiedere ciò che contraddice alla genesi e ai fini della legge penale.

Sino a quando vi sarà una legge di famiglia, sarà vano desiderare che il legislatore, il quale con le sue sanzioni è chiamato a rafforzarla, abbia per iscusabili i moventi sovversivi della legge di famiglia; tanto più che l'organismo familiare è di quelli che più intimamente si annodano alla pubblica opinione. Il concetto che oppugnamo è adunque, nella sua soggettività, antiscientifico.

E in secondo luogo, un omicidio che si commette in persona di chi non ha altro torto che quello di essere un marito incomodo, non è dissimile dall'omicidio di un altro qualsiasi uomo del quale pesi la esistenza e giovi disfarsi; esso non è meno determinato da moventi egoistici, senza che nulla intervenga ad attenuare l'opinione che trattisi di un uomo sfornito dei comuni sentimenti di pietà. E un egoismo raddoppiato: il marito prima o la moglie per l'agiatezza, l'amante quindi per gli altri bisogni, e dalla ingratitudine e dallo inganno si passa alla soppressione: la ferocia corona la frode!

*
* *

Voi ricorderete di un caso avvenuto a Palermo, e ne parlo perchè suggerisce gravi riflessioni.

S. per parecchio tempo, a periodi interrotti, aveva avuto un'amante, la B., una povera giovine, che di quando in quando lo lasciava, per sottrarsi alle sue sevizie, e poi tornava a lui per la non breve consuetudine di amore.

Un giorno egli si fece fidanzato a donna anziana ed agiata; e

la B. si allontanò da lui e si concedette a un giovine, che prese sinceramente ad amarla. S. si diede allora a tutt'uomo a riaverla; adoperò calunnie, minaccie, violenze, invano.

Per isfuggire alle sue persecuzioni, i due amanti si rifugiano in una casa appartata. S. riesce a saperlo, si apposta in una locanda ed ivi attende notizie delle mosse degli amanti. Era un giorno luminoso di marzo e i due giovani escono per ricevere il bacio del sole; ed S., avvertito, scende sulla via, si avvicina a loro celermente con l'arma nascosta dal mantello, e scarica su entrambi i colpi della sua rivoltella.

L'assassino non solo aveva premeditato il duplice eccidio, ma, prevedendo di non potere altrimenti uccidere quei due che di giorno e in pubblica via, aveva preordinata una scusa, che gli andò fallita.

Ai giurati si prospettarono dalla difesa minoranti di ogni sorta: vizio parziale di mente, provocazione, e il motivo dominante e che era destinato a indurre i giurati a concedere tutti quei benefizi, fu soprattutto quella lunga consuetudine di amore del quale l'omicida era stato privato, la rabbia di sapere da altri posseduta quella donna che per tanto tempo era stata sua.

Associato a valorosi colleghi io, per la parte civile, posi principalmente la questione così: aveva S. il diritto di fare di B. la schiava delle sue voluttà?; egli, che pure era promesso sposo di una signora, aveva una ragione qualsiasi da vantare sulla infelice che da nessun vincolo, nè morale, nè legale eragli legata?

Sia pure la passione in lui persistente, ma brutale, ma degradante, ma animata da uno spirito di soperchieria lesivo della libertà altrui; diretta ad esercitare un impero personale contrastante a qualsiasi principio civile e morale. Era una passione con tendenza affatto illegittima e antisociale, e che pertanto non meritava benignità alcuna.

E la tesi della difesa, dolorosamente, simpatizzava con una classe rumorosa che sembrava partecipare alle stesse emozioni dell'eroe

della strage; per affinità di tendenze, di abitudini forse, non pochi trovavano strano che la B. non avesse ubbidito incondizionatamente a tutte le voglie di S., che il nuovo arrivato non avesse riconosciuto la priorità del primo; insomma gl'istinti inferiori di una folla abberrante fecero attorno all'accusato una corrente di simpatia: la quale fortunatamente non riuscì a suggestionare la maggioranza dei giurati, e una qualche giustizia fu fatta.

Ma quando penso ai pericoli che ai nostri tempi circondano la giustizia, specialmente per gli omicidii che appassionano le folle e i partiti, quando penso che, avvenuto un omicidio che in particolar modo commova la cittadinanza o interessi persone di grado superiore, tutto si mette in opera per fuorviare la pubblica opinione, a cominciare talvolta della strana illegittima ed esorbitante intromissione della stampa politica; e tutto ciò per impressionare in un senso o in un altro quelli che devono o dovranno giudicare, con polemiche e narrazioni estranee alla causa o inventate, io non posso fare a meno di chiedermi ancora una volta perchè debba tuttavia sussistere questa giustizia per giurati in reati comuni, la quale, segnatamente nei fatti di sommo interesse pubblico, non lascia tranquillo alcun imparziale, nè quando assolve nè quando condanna?!

*
**

Le passioni settarie sono tanto più intense in quanto che la forza del sentimento individuale è accresciuta dalla suggestione del sentimento comune. È una accumulazione di tendenze e di sensazioni che in alcune circostanze e in alcuni momenti è destinata ad esplodere in un delitto atroce o in una serie di delitti, per l'indole stessa delle passioni, direi quasi per necessità di conservazione dei fini settarii.

Il pericolo sociale allora acquista una gravità massima, osservisi, non già per la potenza dell'impulso in sé medesimo, ma per la sua genesi, per le condizioni nelle quali esso si alimenta e acquista carattere criminoso, per la endemicità del delitto, perchè tanto più

grande e generale è il pericolo, quanto meno personale e limitato e più esteso è il motivo, giusta il rilievo ricordato di Bentham.

Ciò che si dice *fanatismo* non è che l'espressione del tono passionale e del carattere antisociale che prende un'idea religiosa, politica, morale o sociale.

Sovente, come negli assassini anarchici, il delitto non è che il particolare innesto di una idea politica (chiamiamo pur così l'idea anarchica) ad una natura degenerata, o inferiore per arresto di sviluppo psichico, in guisa che l'idea ribelle acquisti il grado di un impulso passionale criminoso per la stessa inferiorità psichica e sociale del carattere, la quale viene a cagionare uno stato d'inadattamento morale siffatto da produrre nella coscienza un perturbamento e uno *choc* e far nascere delle illusioni tali da far parere ribellione quello che è esplosione di elementi antisociali e antiumani. La *propaganda del fatto* degli anarchici è soprattutto odio, esplosione di istinti di ferocia.

Sono delitti che si compiono sotto l'impressione di una propaganda (individualista o socialista non importa) che predica la cessazione di ogni coazione, di ogni ordinamento giuridico sociale, l'anarchia in una parola; di una propaganda che si accompagna, come metodo di azione, al regicidio, all'uccisione di donne, vecchi, fanciulli, borghesi, operai, indistintamente e in massa (lombardatori di Chicago, Barcellona, Parigi), alla devastazione, con l'unico e solo intento di uccidere, terrorizzare, distruggere, scatenando nelle società tranquille la belva umana, ad imitazione delle cieche forze distruggitrici della natura.

Quali sono i sentimenti che animano questi agenti della dissoluzione sociale? L'ossessione dell'idea anarchica genera l'odio a tutto ciò che è ordine, e a preferenza alle persone che in sommo grado lo rappresentano; e per odio alla società borghese; allo Stato ed ai potenti dicono di uccidere. Ma ciò non offre che lo stimolo primo al misfatto; il vero determinante di esso è la vanità di compiere un gran fatto che su di loro attiri la pubblica attenzione e l'ammirazione

dei compagni di fede: è quella vanità di delinquente, fatta d'insania morale e di ferocia, che determina un *teppista* o un *barabba* a provare che è buono ad uccidere un uomo, e un anarchico che si sente l'animo di uccidere un Rè in mezzo a un popolo in festa. Sostrato comune, e che solo vale a porgere la spiegazione del misfatto, è quella profonda degenerazione morale — che sovente si accompagna alla degenerazione fisica: isterismo, epilessia, neurastenia — la quale consiste in quella insensibilità morale o in quel pervertimento dell'affettività per cui si ha in disprezzo la vita altrui.

È la degenerazione morale, seguita alla rovina delle nozioni e dei sentimenti morali acquisiti operata dalla negazione anarchica, senza che nuovi freni sociali siano sostituiti a quelli preesistenti.

*
**

Io mi affretto alla conclusione.

Tutti i sentimenti, qualunque ne sia la natura, possono assurgere al grado di passione, e di fronte ai problemi della responsabilità penale non vi sono passioni privilegiate.

Considerate come forze motrici di delitti, tutte le passioni si equivalgono: l'amore non ha un titolo di valutazione diverso della politica o dell'interesse pecuniario.

Può e deve bensì esservi una valutazione morale e sociale, e quindi giuridica, diversa, e questa dipende dall'indole del motivo passionale, considerato nelle circostanze da cui dipende e dal fine a cui tende; giacché così si ha la dimostrazione di un carattere più o meno perverso e pericoloso.

Riesce quindi irrilevante la considerazione del carattere passionale di un'azione, e l'attenzione deve essere rivolta alla valutazione sociale del motivo determinante.

L'analisi speciale dei delitti che hanno causa dall'amore, dalla gelosia come dei delitti settarii, specialmente anarchici, riconfermano questa veduta.

Una speciale importanza ha l'esame della genesi dell'impulso passionale, ma si riduce, pur sempre, ad un esame di motivo criminoso.

Le passioni, per sè stesse, e quando non siano il sintomo di una infermità mentale, essendo di loro natura un fatto fisiologico, non esimono mai da responsabilità nè scusano mai.

Tutte sono diversamente valutabili soltanto a tenore del carattere sociale del motivo che le informa.

Vi sono dei motivi che *debbono* indurre una *straordinaria* mitigazione di pena, e questi sono unicamente quelli che si chiamano *scusanti*, per ciò, che, mentre non rispondono a una necessità di diritto, onde resta incriminabile l'azione, hanno, ciò non pertanto, la loro origine in un sentimento tutelare del diritto.

Solo allora, infatti, può dirsi che un elemento quasi fortuito sia intervenuto a suscitare un'azione, la quale non è allora la genuina manifestazione del carattere, ma è una reazione anormale rispetto allo stesso carattere dell'agente, in quanto che questo sia stato spinto a delinquere da una causa perturbatrice, non solamente esterna e accidentale, ma tale da indurre un pericolo presso a poco limitato alla sola persona che ha dato causa ingiusta all'altrui reazione.


Credo, bensì, insufficienti i casi di scusa preveduti nel Codice; e sarebbe desiderabile la enunciazione di un concetto generale di motivi scusanti, che sovvenga alla necessaria insufficienza dei casi speciali. Come ancora parmi di avere abbastanza dimostrato, qui e altrove, che la scusa della ingiusta provocazione, la quale è poi quella che più facilmente di ogni altra scusa può riconoscersi esistente nei delitti passionali, sia estesa ai delitti premeditati e induca un minimo di pena ben più basso di quello segnato nella disposizione dell'articolo 51 del codice penale.

Ove l'impulso passionale non rivesta propriamente il carattere di una scusa, esso può, tuttavia, essere variamente apprezzato, nei limiti

di un'ampia latitudine penale, giusta i principi giuridici che presiedono alla pericolosità sociale dei motivi.

Per la qualcosa, la valutazione giuridica delle passioni si riduce a una valutazione sociale di motivi; e una classe di delinquenti passionali non è, pertanto, che una superfetazione e non ha alcuna ragione di essere in diritto penale (1).

Queste cose ho voluto oggi a voi dire particolarmente, o giovani, per fare intendere ancora una volta quanto importi di emanciparci da quelle volgari opinioni, da quelle false correnti sentimentalistiche e da quel pernicioso diletterantismo scientifico, i quali, se possono appagare osservatori superficiali e carezzare tendenze socialmente inferiori di classi o di folle, non sono destinati che a segnare un arresto di sviluppo nelle intelligenze e nella coscienza dei popoli virili.



(1) È la stessa conclusione a cui venni in *Omicidio*, pag. 526; di guisa che il presente scritto non è che una ulteriore e più sistematica elaborazione di precedenti miei studi.